

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

"BE. E YOUNG APS – ASSOCIAZIONE GIOVANI CALCIO"



L'anno 2026, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 21.00, presso la sede dell'associazione Be.e Young, in Via Girolamo Oldofredi 19, Calcio, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Be.e Young Aps. I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Elia Corticelli, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Sig. Luca Lazzarini Zaroni, Vicepresidente e la sig.ra Laura Bellicini, in quanto estensore del verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto sociale al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);

Il Presidente illustra il primo punto all'ordine del giorno, evidenziando la necessità di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), anche ai fini dell'iscrizione e del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Viene quindi data lettura del nuovo testo statutario, già messo a disposizione dei soci.

2. Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione;

3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2025;

L'assemblea, dopo un'ampia discussione

DELIBERA

di approvare integralmente il nuovo Statuto dell'Associazione BE.E YOUNG APS – ASSOCIAZIONE GIOVANI CALCIO;

di conferire mandato al Presidente per procedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti, ivi compreso il deposito dello Statuto presso il RUNTS;

di approvare all'unanimità il bilancio dell'esercizio 2025. (Allegato)

le di

Alle ore 23.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

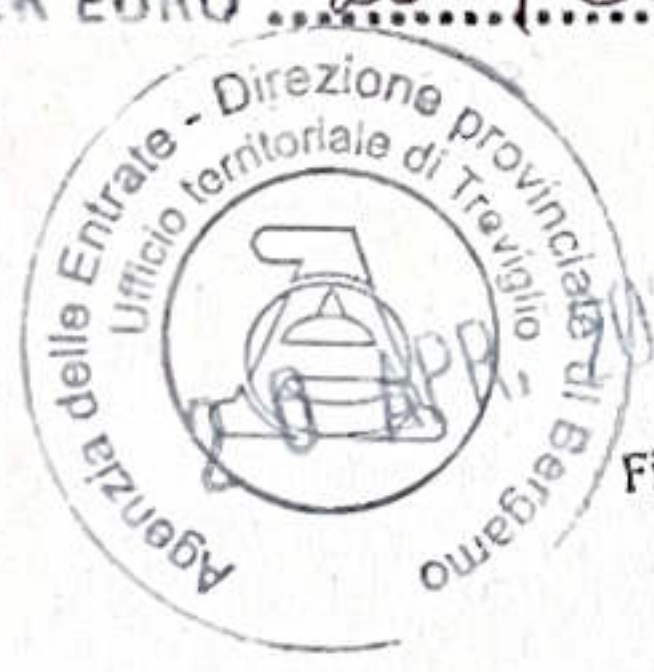
Letto, approvato e sottoscritto.

Calcio (BG), 17 marzo 2026

Il Presidente, *Elia Corticelli*
Elia Corticelli

il Segretario, *Laura Bellicini*
Laura Bellicini

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIO
12.0 APR. 2026 N° 145 SERIE 3
PER EURO 200,00 (Duecento euro)



La Funzionaria
Gisella Criscenti
Firma su delega del Direttore provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"BE.E YOUNG APS - ASSOCIAZIONE GIOVANI CALCIO"

(ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo

Settore)

Art. 1 - Sede legale

1. L'Associazione ha sede in Bergamo, in via ...

2. Il territorio di competenza dell'Associazione è quello del Comune di Bergamo e delle frazioni ...

3. L'Associazione opera in favore della promozione sociale e dello sport per tutti ...

4. L'Associazione ha personalità giuridica propria e rappresenta l'Associazione nei confronti ...

Art. 2 - Oggetto

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare attività di promozione sociale e sportiva ...

2. La promozione sociale e sportiva è intesa come l'insieme di attività che mirano a migliorare la qualità della vita ...

3. L'Associazione opera in favore della promozione sociale e sportiva per tutti ...

Art. 3 - Finalità istituzionali e attività

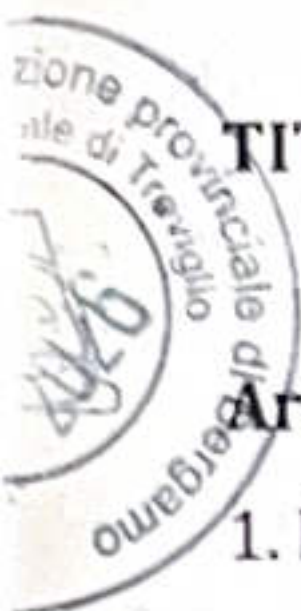
Art. 4 - Organi dell'Associazione

1. L'Associazione è governata dal Consiglio di Amministrazione, composto da ...

2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Associazione, eletto ...

3. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione e dirige l'attività ...

4. Il Presidente dell'Associazione è eletto e revocato dall'Assemblea ...



TITOLO I – COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA, SEDE E DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione di Promozione Sociale denominata "BE.E YOUNG APS – ASSOCIAZIONE GIOVANI CALCIO", in forma abbreviata "BE.E YOUNG APS", di seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), non riconosciuto, privo di personalità giuridica, senza scopo di lucro, apartitico, aconfessionale e indipendente da qualsiasi organizzazione politica, sindacale o religiosa.

Art. 2 – Sede legale

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Calcio (BG).
2. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dall'Organo di Amministrazione.
3. Il trasferimento in altro Comune comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento potrà avvenire esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO II – FINALITÀ ISTITUZIONALI E ATTIVITÀ

Art. 4 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. L'Associazione persegue, senza finalità di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando prevalentemente a favore dei giovani e della comunità locale.
2. Ogni attività è svolta nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità, solidarietà sociale, inclusione, trasparenza e legalità.

Art. 5 – Oggetto sociale

1. L'Associazione, costituita in forma di APS, opera al fine di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale, culturale, sportiva ed educativa, favorendo percorsi di crescita personale, formativa e professionale.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, laica e non ammette discriminazioni di alcun genere.
3. L'Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 6 – Attività di interesse generale

1. Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
 - a) Promozione di attività di interesse sociale con finalità educativa e scolastica;
 - b) Promozione di attività educative, di istruzione e di formazione professionale;
 - c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;
 - d) Promozione della cultura della legalità;
 - e) Formazione extra scolastica finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
 - f) Inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
 - g) Organizzazione di attività sportive;
 - h) Promozione circa la partecipazione dei giovani alla vita sociale del Comune;
 - i) Cooperazione con le altre realtà associative e istituzionali già esistenti sul territorio del Comune;
 - j) Proposizione di iniziative/eventi di ricreazione e sensibilizzazione a temi di interesse generale della comunità;
 - k) Favorire, attraverso la partecipazione all'associazione, la responsabilizzazione e la crescita personale ed umana di tutti i suoi membri.
2. Tali attività, riconducibili alle lettere d), i), l), t), v) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati.



3. Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 7 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. La loro individuazione, se si tratta di attività non già previste all'interno del presente Statuto, sarà successivamente deliberata da parte dell'Organo di Amministrazione.

3. In particolare, l'Associazione esercita e organizza le seguenti attività secondarie:

- a) Attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- b) Ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 8 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 9 – Associati

1. Possono assumere la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione e si impegnino a contribuire alla loro realizzazione personalmente con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

2. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 13 del presente Statuto.

3. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.

Art. 10 – Ammissione degli associati

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare per iscritto all'Organo di Amministrazione una domanda di iscrizione, la quale dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottati dagli organi associativi;
- c) la dichiarazione di richiesta di partecipazione alla vita sociale come socio volontario o come socio contribuente o come socio attivo.

2. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

3. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità associative. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

4. Il diniego di ammissione deve, entro sessanta giorni, essere motivato e comunicato all'interessato.

5. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni.

Art. 11 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- a) Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) Esaminare i libri sociali;
- c) Essere informati sulle attività dell'associazioni e consultarne l'andamento;
- d) Frequentare i locali dell'Associazione;
- e) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- i) Proporre idee ed iniziative.



Art. 12 – Doveri degli associati

1. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

2. Il rapporto associativo ha carattere personale, non patrimoniale, non trasferibile e non temporaneo.

Art. 13 – Perdita della qualifica di associato

1. Oltre che per decesso, la qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decadenza.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare all'Organo di amministrazione la sua volontà di recedere dall'associazione.

3. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dall'Organo di amministrazione, salvo che lo stesso Organo di Amministrazione nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

4. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione per gravi motivi, previa contestazione scritta e concessione del diritto di difesa. È ammesso ricorso all'Assemblea.

5. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associati qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro la metà dell'anno successivo.

6. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l'associato è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 14 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) e il Presidente.

Art. 15 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è il massimo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere programmatico.
2. È composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
3. È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
4. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la potestà genitoriale.
4. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
5. Ciascun associato ha un voto e può rappresentare fino a un massimo di tre associati.
6. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del programma delle attività. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
7. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.
8. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni della richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni dalla richiesta.
9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) approvazione del bilancio;
 - b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sull'esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
 - h) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
11. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti, salvo quanto previsto diversamente dalla Legge o dal presente Statuto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
12. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
14. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
15. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono portati a conoscenza degli associati con modalità idonee, anche mediante pubblicazione presso la sede sociale.

Art. 16 – Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra tre e undici (compresi il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario), nominati dall'Assemblea per la durata di due anni e rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.
2. Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni.
3. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
4. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

5. L'Organo di amministrazione dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, e tra gli altri, sono compiti dell'Organo di amministrazione:

- a) esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- d) deliberazione dell'ammissione e dell'esclusione degli associati;
- e) deliberazione delle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) stipulazione di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- g) deliberazioni circa le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- h) redazione annuale del rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- i) fissazione delle quote sociali;
- j) presentazione di un piano programmato relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- k) facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei rappresentanti delle commissioni che si occupano dei progetti di cui si occupa l'Associazione;
- l) redazione ed approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea.

6. L'Organo di amministrazione è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione.

7. In via ordinaria, si riunisce ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogniqualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, o 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che in via straordinaria, il Consiglio è convocato dal suo Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene affidato il ruolo ad interim ad uno degli altri consiglieri.

9. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza dei componenti. Esso delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 15 giorni, la quale dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Art. 17 – Presidente

1. Il Presidente è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo.

2. La carica di Presidente sarà affidata al candidato che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di rinuncia la carica verrà affidata secondo l'ordine di preferenza.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei rapporti interni che esterni, nei confronti dei terzi ed in giudizio, ne coordina l'attività istituzionale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

4. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

6. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisi dell'Assemblea con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

7. Il Presidente propone la nomina del Vice Presidente al Consiglio Direttivo e nomina le altre cariche associative dello stesso, tenendo conto delle disponibilità dei candidati. Il Presidente può revocare le cariche qualora sussistano gravi motivi o perché sia venuto meno il rapporto di fiducia.

Art. 18 – Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

1. Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina viene proposta al Consiglio Direttivo dal Presidente.

2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Egli conserva la corrispondenza dell'associazione e ne informa il Presidente.

3. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

TITOLO V – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- c) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

2. L'intero patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori, collaboratori e Consiglieri, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e in generale durante la vita dell'Associazione.

Art. 21 Risorse Economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi ed altre attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 22 – Rendiconto economico

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo gennaio di ogni anno sino al 31 dicembre.

2. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il quale viene poi depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore.

3. Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, è predisposto in conformità ai principi contabili e reso disponibile agli associati.

Art. 23 Libri

1. L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente.

2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO VI – VOLONTARI E RAPPORTI DI LAVORO

Art. 24 – Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. I rimborsi delle spese sostenute dai volontari non possono mai costituire remunerazione o indennizzo dell'attività svolta. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 25 – Assicurazione

1. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività associativa e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO VII – SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea, che perseguano finalità analoghe, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27 – Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del Codice del Terzo Settore.
2. Una volta iscritta, l'Associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 28 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, quelle del Codice Civile.



Il Presente Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 17 marzo 2026 è formato da n. 14 pagine e n. 28 articoli, sostituisce il precedente ed entra in vigore dalla stessa data.

Calcio, 17 marzo 2026

Il Presidente

Elio Catelli

Il Segretario

Luca Bellini